

## III

(Altri atti)

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 114/2010

del 10 novembre 2010

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2010 dell'11 giugno 2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 357/2008 della Commissione, del 22 aprile 2008, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 571/2008 della Commissione, del 19 giugno 2008, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di revisione dei programmi di controllo annuali concernenti la BSE <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di *salmonella enteritidis* e di *salmonella typhimurium* nei tacchini <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 746/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, che

modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(5)</sup>.

- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione, del 23 settembre 2008, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 956/2008 della Commissione, del 29 settembre 2008, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(7)</sup>.
- (8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici <sup>(8)</sup>.
- (9) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 103/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009, che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 244 del 16.9.2010, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 111 del 23.4.2008, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 20.6.2008, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 202 del 31.7.2008, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 256 del 24.9.2008, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU L 260 del 30.9.2008, pag. 8.

<sup>(8)</sup> GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.

<sup>(9)</sup> GU L 34 del 4.2.2009, pag. 11.

- (10) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 129/2009 della Commissione, del 13 febbraio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 197/2006 per quanto riguarda la validità delle misure transitorie relative ai prodotti alimentari non più destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>.
- (11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 162/2009 della Commissione, del 26 febbraio 2009, che modifica gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(2)</sup>.
- (12) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 163/2009 della Commissione, del 26 febbraio 2009, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(3)</sup>.
- (13) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 199/2009 della Commissione, del 13 marzo 2009, che dispone una deroga transitoria al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fornitura diretta di piccole quantità di carni fresche ottenute da branchi di polli da carne e di tacchini <sup>(4)</sup>.
- (14) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 213/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1003/2005 per quanto riguarda le modalità di controllo e di analisi della *Salmonella* nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* e di tacchini <sup>(5)</sup>.
- (15) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione, del 19 agosto 2009, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina <sup>(6)</sup>.
- (16) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/53/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC) <sup>(7)</sup>.
- (17) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini <sup>(8)</sup>.
- (18) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/392/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su Internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti <sup>(9)</sup>.
- (19) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/650/CE della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica la direttiva 82/894/CEE concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie nell'elenco delle malattie soggette all'obbligo di denuncia e di escludere da tale elenco l'encefalomielite suina da enterovirus <sup>(10)</sup>.
- (20) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/815/CE della Commissione, del 20 ottobre 2008, recante approvazione di alcuni programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie *Gallus gallus* <sup>(11)</sup>.
- (21) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/896/CE della Commissione, del 20 novembre 2008, relativa a orientamenti per i programmi di sorveglianza zoonosarica basati sulla valutazione dei rischi di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio <sup>(12)</sup>.
- (22) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/908/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE <sup>(13)</sup>.
- (23) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura <sup>(14)</sup>.
- (24) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di indenne da malattia di Stati membri, zone e compartimenti <sup>(15)</sup>.
- (25) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/247/CE della Commissione, del 16 marzo 2009, che modifica la decisione 2003/322/CE per quanto riguarda l'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi in Bulgaria con taluni materiali della categoria 1 <sup>(16)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 44 del 14.2.2009, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 27.2.2009, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 55 del 27.2.2009, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 70 del 14.3.2009, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 73 del 19.3.2009, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU L 215 del 20.8.2009, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 27.

<sup>(8)</sup> GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31.

<sup>(9)</sup> GU L 138 del 28.5.2008, pag. 12.

<sup>(10)</sup> GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 42.

<sup>(11)</sup> GU L 283 del 28.10.2008, pag. 43.

<sup>(12)</sup> GU L 322 del 2.12.2008, pag. 30.

<sup>(13)</sup> GU L 327 del 5.12.2008, pag. 24.

<sup>(14)</sup> GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.

<sup>(15)</sup> GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15.

<sup>(16)</sup> GU L 73 del 19.3.2009, pag. 20.

- (26) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/722/CE della Commissione, del 29 settembre 2009, che modifica la decisione 2003/324/CE per quanto riguarda una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente all'alimentazione di alcuni animali da pelliccia in Lettonia <sup>(1)</sup>.
- (27) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/771/CE della Commissione, del 20 ottobre 2009, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella nei tacchini <sup>(2)</sup>.
- (28) Il regolamento (CE) n. 1251/2008 abroga le decisioni della Commissione 1999/567/CE <sup>(3)</sup> e 2003/390/CE <sup>(4)</sup> che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (29) La direttiva 2008/71/CE abroga la direttiva 92/102/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (30) La decisione 2009/177/CE abroga le decisioni della Commissione 2002/300/CE <sup>(6)</sup> e 2002/308/CE <sup>(7)</sup> che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (31) Il paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I precisa che le disposizioni riguardanti gli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali di acquacoltura non si applicano all'Islanda e che quando un atto non si applica o si applica solo in parte all'Islanda, ciò viene dichiarato in relazione all'atto specifico. Occorre pertanto dichiarare, in relazione alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(8)</sup>, già integrata nell'accordo, che essa non si applica all'Islanda.
- (32) La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 <sup>(9)</sup>.

(33) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

#### Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 357/2008, (CE) n. 571/2008, (CE) n. 584/2008, (CE) n. 746/2008, (CE) n. 933/2008, (CE) n. 956/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 103/2009, (CE) n. 129/2009, (CE) n. 162/2009, (CE) n. 163/2009, (CE) n. 199/2009, (CE) n. 213/2009 e (CE) n. 759/2009, delle direttive 2008/53/CE e 2008/71/CE e delle decisioni 2008/392/CE, 2008/650/CE, 2008/815/CE, 2008/896/CE, 2008/908/CE, 2008/946/CE, 2009/177/CE, 2009/247/CE, 2009/722/CE e 2009/771/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo <sup>(\*)</sup>.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 30.9.2009, pag. 38.

<sup>(2)</sup> GU L 275 del 21.10.2009, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 216 del 14.8.1999, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 135 del 3.6.2003, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32.

<sup>(6)</sup> GU L 103 del 19.4.2002, pag. 24.

<sup>(7)</sup> GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28.

<sup>(8)</sup> GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 7b [regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio] della parte 1.1 viene aggiunto il testo seguente:

- «— **32008 R 0933**: Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione del 23 settembre 2008 (GU L 256 del 24.9.2008, pag. 5),  
 — **32009 R 0759**: Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione del 19 agosto 2009 (GU L 215 del 20.8.2009, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Nella tabella dei codici per paese che figura nella nota 1 è aggiunto il testo seguente:

Islanda	IS	352
Norvegia	NO	578»;

- 2) il testo del punto 7 (direttiva 92/102/CEE del Consiglio) della parte 1.1 è soppresso;
- 3) dopo il punto 7c [regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 viene inserito il punto seguente:
- «7d. **32008 L 0071**: Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31).»;
- 4) al punto 8a (direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 3.1, al punto 5a (direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 4a (direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 8.1 viene aggiunto il testo seguente:
- «, modificata da:
- **32008 L 0053**: Direttiva 2008/53/CE della Commissione del 30 aprile 2008 (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 27).»;
- 5) al punto 5a (direttiva 2005/94/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il testo seguente:
- «Questo atto non si applica all'Islanda.»;
- 6) al punto 10 (direttiva 82/894/CEE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32008 D 0650**: Decisione 2008/650/CE della Commissione, del 30 luglio 2008 (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 42).»;
- 7) dopo il punto 41 [regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione] della parte 3.2 viene aggiunto il seguente punto:
- «42. **32008 D 0896**: Decisione 2008/896/CE della Commissione, del 20 novembre 2008, relativa a orientamenti per i programmi di sorveglianza zoonosanitaria basati sulla valutazione dei rischi di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 322 del 2.12.2008, pag. 30).»;
- 8) nella parte 4.2, il punto 51 (decisione 1999/567/CE della Commissione), il punto 65 (decisione 2002/300/CE della Commissione), il punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) e il punto 72 (decisione 2003/390/CE della Commissione) sono soppressi;
- 9) dopo il punto 85 [regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione] della parte 4.2 vengono inseriti i seguenti punti:
- «86. **32008 R 1251**: Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).
87. **32008 D 0392**: Decisione 2008/392/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su Internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti (GU L 138 del 28.5.2008, pag. 12).
88. **32008 D 0946**: Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94).
89. **32009 D 0177**: Decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di indenne da malattia di Stati membri, zone e compartimenti (GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15).»;

- 10) al punto 8b [regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 e al punto 25 [regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione] della parte 7.2 viene aggiunto il seguente trattino:
- «— **32009 R 0213**: Regolamento (CE) n. 213/2009 della Commissione del 18 marzo 2009 (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 5).»;
- 11) al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **32008 R 0357**: Regolamento (CE) n. 357/2008 della Commissione del 22 aprile 2008 (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 3),
- **32008 R 0571**: Regolamento (CE) n. 571/2008 della Commissione del 19 giugno 2008 (GU L 161 del 20.6.2008, pag. 4),
- **32008 R 0746**: Regolamento (CE) n. 746/2008 della Commissione del 17 giugno 2008 (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 11),
- **32008 R 0956**: Regolamento (CE) n. 956/2008 della Commissione del 29 settembre 2008 (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 8),
- **32009 R 0103**: Regolamento (CE) n. 103/2009 della Commissione del 3 febbraio 2009 (GU L 34 del 4.2.2009, pag. 11),
- **32009 R 0162**: Regolamento (CE) n. 162/2009 della Commissione del 26 febbraio 2009 (GU L 55 del 27.2.2009, pag. 11),
- **32009 R 0163**: Regolamento (CE) n. 163/2009 della Commissione del 26 febbraio 2009 (GU L 55 del 27.2.2009, pag. 17).»;
- 12) al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente adattamento:
- «H. Al punto c), della sezione B, del capitolo D, dell'allegato IX, dopo la frase "destinati ad uno Stato membro di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006" è aggiunto il seguente testo:
- "o alla Norvegia".»;
- 13) al punto 45 [regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione] della parte 7.2 viene aggiunto il seguente trattino:
- «— **32009 R 0129**: Regolamento (CE) n. 129/2009 della Commissione del 13 febbraio 2009 (GU L 44 del 14.2.2009, pag. 3).»;
- 14) al punto 47 [regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione] della parte 7.2 è aggiunto il testo seguente:
- «, modificato da:
- **32008 R 0584**: Regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione del 20 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3).»;
- 15) dopo il punto 50 (decisione 2008/486/CE della Commissione) della parte 7.2 vengono aggiunti i seguenti punti:
- «51. **32008 R 0584**: Regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di *salmonella enteritidis* e di *salmonella typhimurium* nei tacchini (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3).
52. **32009 R 0199**: Regolamento (CE) n. 199/2009 della Commissione, del 13 marzo 2009, che dispone una deroga transitoria al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fornitura diretta di piccole quantità di carni fresche ottenute da branchi di polli da carne e di tacchini (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 9).»;
- 16) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 4i (decisione 2007/874/CE della Commissione) della parte 7.2 sono inseriti i punti seguenti:
- «4j. **32008 D 0815**: Decisione 2008/815/CE della Commissione, del 20 ottobre 2008, recante approvazione di alcuni programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie *Gallus gallus* (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 43).
- 4k. **32009 D 0771**: Decisione 2009/771/CE della Commissione, del 20 ottobre 2009, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella nei tacchini (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 28).»;
- 17) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 41a (decisione 2007/667/CE della Commissione) della parte 7.2 viene inserito il punto seguente:
- «41b. **32008 D 0908**: Decisione 2008/908/CE, della Commissione, del 28 novembre 2008, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 24).»;

18) sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», al punto 42 (decisione 2003/322/CE della Commissione) della parte 7.2 è inserito il seguente trattino:

«— **32009 D 0247**: Decisione 2009/247/CE della Commissione del 16 marzo 2009 (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 20).»;

19) sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», al punto 43 (decisione 2003/324/CE della Commissione) della parte 7.2 è inserito il seguente trattino:

«— **32009 D 0722**: Decisione 2009/722/CE della Commissione del 29 settembre 2009 (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 38).»

---